

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.r. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Professionale



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzioni di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- *Ultrattività DDL Concorrenza* (legge n. 124 del 4.8.2017) – prevede l'estensione della garanzia postuma anche per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il massimale resterà unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell'assicurazione.
- *Progettazione esecutiva ai sensi della legge Merloni* – prevede l'estensione della copertura assicurativa a quanto disposto dall'Art. 30 comma 5 della Legge quadro in materia dei lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni.
- *Danni alle opere* – prevede l'estensione della copertura assicurativa alle richieste di risarcimento per danni materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse; e alle spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette.
- *Norme urbanistiche - Regolamenti edilizi* – prevede l'estensione dell'assicurazione alle perdite patrimoniali arrecate a terzi, consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate per involontario mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi.
- *Altri pregiudizi economici* – estensione dell'assicurazione alle richieste di risarcimento per danni: da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione; non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera, emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, che rendano l'opera stessa inutilizzabile per gli scopi ai quali era destinata.
- *Altre attività professionali* – prevede l'estensione dell'assicurazione alle perdite patrimoniali conseguenti: a errori commessi nello svolgimento delle attività accessorie agli incarichi di progettazione, assistenza/direzione dei lavori delle opere; all'irrogazione di sanzioni amministrative, del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido, con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti; allo smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto.
- *Coordinatore in materia di sicurezza e di salute* – premesso che l'Assicurato può assumere incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e di salute sia durante la progettazione che durante la realizzazione di opere per le quali non è incaricato della progettazione e della assistenza/direzione dei lavori, l'assicurazione può essere estesa alla sua responsabilità civile, per danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili, in relazione a tale sua attività.
- *Errori progressi* – prevede l'estensione dell'assicurazione alle richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'Assicurato nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione
- *Danni da inquinamento* – prevede l'estensione della copertura assicurativa alle richieste di risarcimento per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone conseguenti a inquinamento provocato da errore di progettazione o di direzione dei lavori che determini crollo totale o parziale delle opere progettate o dirette o rotture degli impianti ad esse pertinenti. Sono escluse dalla garanzia le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale destinati alla depurazione di acque o di reflui od al trattamento di rifiuti (allegato A al DPR 34/2000).

Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti i seguenti limiti di copertura:

- *Interruzione o sospensione di attività* – prestata nell'ambito dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, fino a concorrenza di euro 162.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- *Per quanto non diversamente disciplinato*, l'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il massimo di euro 10.800,00 per ogni terzo danneggiato.

Le garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.

Tutela Legale

Che cosa è assicurato?

Generali Italia S.p.A. assume l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio, sia civile che penale, nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, per la tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di un fatto involontario di natura extra-contrattuale inerente all'attività professionale assicurata.

L'assicurazione è inoltre prestata a favore dei familiari dell'Assicurato che prestino la loro collaborazione nello studio professionale dichiarato in polizza e dei suoi dipendenti i quali subiscano, nell'espletamento di tale attività, danni alla persona o a cose per fatti illeciti commessi da terzi ovvero commettano reati colposi per i quali siano perseguiti penalmente.

La garanzia opera anche per le controversie individuali di lavoro nei confronti dell'Assicurato dai propri dipendenti nonché per le controversie relative alla locazione od alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita l'attività.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzioni di premio.

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumenti di premio.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante per controversie aventi ad oggetto:

- materia contrattuale, fatto salvo recupero di crediti relativi a prestazioni o forniture effettuate dall'Assicurato.
- fatti originati dalla circolazione di veicoli o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni.
- violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, ecc., a cui l'Assicurato abbia preso parte.
- violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza.
- violazioni civili o penali relative a contraffazioni di marchio, diritto d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale e violazione di norme di diritto tributario e fiscale.
- violazioni civili o penali derivanti da detenzione od impiego di sostanze radioattive o da contaminazione o inquinamento atmosferico, di acque, terreni e colture.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia vale per gli eventi che abbiano avuto origine durante il periodo di validità del contratto di assicurazione, e che siano stati denunciati entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Inoltre non sono comprese in garanzia le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe, le ammende, le oblazioni, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali e le spese per la registrazione della sentenza.

Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.

Gestione da parte di altre imprese: per la Sezione Tutela Legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.

Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai liberi professionisti che debbano rispondere quali esercenti la Società di Ingegneria la cui operatività sia svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative di riferimento che regolamentano l'attività.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 17,60 % del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la garanzia responsabilità Civile non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti.

Per la garanzia Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax (045) 8351025 - posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.